

**Regolamento per la disciplina delle procedure di accreditamento di secondo livello relative all'affidamento di servizi socio assistenziali tramite buoni di servizio, rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati presso la Comunità della Vallagarina.**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina le procedure per l'accreditamento di secondo livello per la gestione degli interventi socio assistenziali tramite corresponsione di buoni di servizio, rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati, in seguito “*accreditamento di secondo livello*”, relativamente a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. “*Regolamento degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.*”

Il regolamento tiene inoltre conto di quanto previsto nelle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi socio assistenziali nella provincia di Trento ( DGP n.174/2020) e delle linee guida ANAC n.17/2022.

### **Art. 2**

#### **Arene e ambiti**

1. Ai fini di questo regolamento, gli accreditamenti di secondo livello saranno concessi per le seguenti aree:

- a) "età evolutiva e genitorialità"
- b) "età adulta";
- c) "età anziana"
- d) "persone con disabilità"

e per le altre tipologie di servizio:

- e) “servizi territoriali”
- f) “sportello sociale”
- g) “interventi di accompagnamento al lavoro”

agli operatori che risultino in possesso dell'accreditamento ottenuto ai sensi del citato Regolamento e che risultino nell'elenco “Registro dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali” rinvenibile sul sito [trentinosociale.it](http://trentinosociale.it) e per i quali la Comunità della Vallagarina definisca un bando per l'accreditamento di secondo livello di specifici servizi o progetti.

2. Ulteriormente si specifica che gli ambiti entro i quali vengono erogati in via prevalente il servizio o l'intervento socio-assistenziale sono i seguenti:

- a) residenziale;

- b) semi-residenziale;
- c) domiciliare e di contesto.

### **Art. 3**

#### **Accreditamento di secondo livello**

1. Possono chiedere l'accreditamento di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina gli enti del terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona accreditati per operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area di cui all'art. 6 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. per le attività e servizi che la Comunità intende affidare con accreditamento di secondo livello e per le quali definisce un apposito Avviso pubblico.

2. Al fine dell'ottenimento dell'accreditamento di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre possedere i requisiti presenti nell'apposito Avviso pubblico che la Comunità della Vallagarina pubblicherà per lo specifico servizio o progetto.

3. Le domande di accreditamento sono presentate dal soggetto interessato al Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina; alle domande sono allegate la documentazione e le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, viene rilasciato il relativo accreditamento cosiddetto di secondo livello.

5. I soggetti accreditati svolgono in ogni caso i servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 del Regolamento D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*.

### **Art. 4**

#### **Valutazione delle domande di accreditamento di secondo livello**

- 1. Le domande di accreditamento sono valutate dal responsabile del procedimento per ogni servizio o progetto che la Comunità della Vallagarina intende affidare mediante accreditamento di secondo livello.
- 2. Le domande che, a seguito di istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, risulteranno idonee saranno ammesse al Registro dei soggetti accreditati dalla Comunità della Vallagarina di cui all'articolo 5, per lo specifico servizio o progetto, con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

3. I tempi di valutazione delle domande sono definiti in 60 giorni in ragione dei tempi necessari per le verifiche in ordine alla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti prestatori.

## **Articolo 5**

### **Registro dei soggetti accreditati di secondo livello**

1. Presso il Servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina è istituito il Registro dei soggetti accreditati di secondo livello per tipologia di servizio/progetto.

2. Il Registro individua per ogni soggetto accreditato:

- i dati identificativi (denominazione ente, legale rappresentante e sede legale);
- l'elenco dei servizi e interventi per i quali è accreditato di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina;
- gli estremi del provvedimento di accreditamento di secondo livello;
- scadenza dell'accreditamento di secondo livello;

3. Il registro dei soggetti accreditati è gestito con modalità informatiche e pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Vallagarina, che ne assicura il costante aggiornamento anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni previste dall'articolo 6 o dell'aggiornamento disposto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

## **Art. 6**

### **Comunicazioni del soggetto gestore**

1. Il soggetto gestore comunica tempestivamente al Servizio socio-assistenziale:

- a) la perdita e le variazioni dei requisiti intervenute successivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento di secondo livello;
- b) il trasferimento della sede legale e il mutamento della denominazione;
- c) la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, il Servizio socio-assistenziale provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'accreditamento di secondo livello o a disporne la decadenza ai sensi del seguente articolo 8, mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Socio assistenziale.

## **Art. 7**

### **Aggiornamento dell'accreditamento di secondo livello**

1. Il soggetto gestore richiede al Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina l'aggiornamento dell'accreditamento nei seguenti casi:

- a) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le funzioni di direzione;

b) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni.

## Art. 8

### **Decadenza dall'accreditamento di secondo livello**

1. La decadenza può essere totale o parziale. La decadenza è totale quando è riferita a tutti i servizi o interventi per i quali il soggetto è stato accreditato.

2. Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale dichiara la decadenza totale o parziale dall'accreditamento nei seguenti casi:

- a) revoca dell'accreditamento di primo livello da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento;
- b) perdita, totale o parziale, dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico per lo specifico servizio o progetto;
- c) estinzione del soggetto gestore;
- d) rinuncia all'accreditamento di secondo livello rilasciato dalla Comunità della Vallagarina;
- e) scelta di una diversa modalità di affidamento da parte della Comunità Vallagarina per lo specifico servizio o progetto;
- f) modifica delle caratteristiche del servizio o progetto richieste da parte della Comunità della Vallagarina

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b) limitatamente alla perdita parziale dei requisiti, il Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina diffida il soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, previa richiesta del soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà. Eventuali eventi eccezionali potranno essere regolati con tempi specifici. Nel periodo concesso per la regolarizzazione, il Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina può disporre l'interruzione temporanea dell'attività. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento di secondo livello.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), c), e d) è disposta l'immediata decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento presso la Comunità Vallagarina.

5. La decadenza totale o parziale dall'accreditamento di secondo livello comporta la decadenza/sospensione del rapporto convenzionale con la Comunità.

## Art. 9

### **Sospensione dell'accreditamento da parte della Provincia Autonoma di Trento**

1. La sospensione dell'accreditamento da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività svolta per conto della Comunità della Vallagarina.
2. La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di individuare modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.

## **Art. 10**

### **Provvedimenti in caso di interruzione dell'attività**

1. In caso di definitiva interruzione dell'attività del soggetto gestore, La Comunità della Vallagarina promuove l'attivazione, se compatibili, delle procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016.

## **Articolo 11**

### **Requisiti per l'accreditamento di secondo livello**

Per l'accreditamento concesso dalla Comunità della Vallagarina, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.P.P. 9 aprile 108, n. 3-78/Leg. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, attestati attraverso l'iscrizione al Registro Provinciale, è previsto il possesso dei requisiti ulteriori che di volta in volta dovranno essere indicati negli Avvisi pubblici per tipologia di servizio o progetto che la Comunità della Vallagarina intende affidare con accreditamento di secondo livello.